

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 624 del 19 novembre 2020**

**Disposizioni disciplinanti i criteri per la prosecuzione del «Contributo per l'autonomia sistemazione - anno 2021» a favore dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché per l'esecuzione dei controlli ex-post relativi all'anno 2021**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Richiamata l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 1° agosto 2012, n. 15, contenente ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012, con la quale è stata disciplinata la cessazione al 29 luglio 2012 delle funzioni della **DI.COMA.C.** e dei soggetti responsabili per l'assistenza alla popolazione, con contestuale subentro dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati, con particolare riguardo alle previsioni inerenti la prosecuzione degli interventi di assistenza alla popolazione.

Preso atto del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 giugno 2013, n. 5343 e delle sue s.m.i. di istituzione del *Comitato di Indirizzo* e del *Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto* a supporto del Comitato stesso, quali sedi di confronto e valutazione delle attività finalizzate alla ricostruzione, all'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, alla piena ripresa delle attività economiche ed al ripristino dei servizi pubblici essenziali, nonché delle azioni da intraprendere per la rapida ed efficace realizzazione degli interventi.

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze Commissariali:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° ago-

sto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto attuatore unico.

Dato atto dei contenuti delle proprie precedenti Ordinanze:

- 27 settembre 2012, n. 4, recante «*Disposizioni in merito al contributo per l'autonomia sistemazione*» con la quale, al fine di assicurare l'attività di assistenza alla popolazione senza soluzione di continuità e per l'intera durata dell'emergenza - il cui termine era allora fissato nel 31 maggio 2013 - venivano disciplinati termini, criteri e modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi per l'autonomia sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in seguito agli eventi sismici del maggio 2012;
- 14 maggio 2013, n. 18, recante «*Ulteriori disposizioni in merito al contributo per l'autonomia sistemazione - Proroga termini*» con la quale è stato prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di scadenza delle previsioni relative al contributo per l'autonomia sistemazione di cui all'ordinanza n. 4;
- 24 giugno 2013, n. 22, recante «*Approvazione - Fase 1 - del Piano degli Interventi finanziabili con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea*» con la quale - fra l'altro - si è disposta la copertura del contributo per l'autonomia sistemazione con risorse afferenti al Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, fino al dicembre 2013;
- 22 luglio 2013, n. 24, recante: «*Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure ed i termini per la richiesta a far data dal 1° ottobre 2013, del nuovo contributo per l'autonomia sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» con la quale venivano fissati i nuovi termini, i criteri e le procedure utili per la presentazione delle domande per l'erogazione del nuovo contributo per l'autonomia sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla abitazione in seguito agli eventi sismici del maggio 2012;
- 15 dicembre 2014, n. 76 «*Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure ed i termini per la richiesta a far data dal 1 gennaio 2015, del «Contributo per l'autonomia sistemazione - Anno 2015» dei nuclei familiari tutt'ora sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*», con la quale venivano rinnovati i termini, i criteri e le procedure utili per la presentazione delle domande per l'erogazione del contributo per l'autonomia sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla abitazione in seguito agli eventi sismici del maggio 2012 per l'anno 2015;
- 22 settembre 2015, n. 137 «*Disposizioni disciplinanti i criteri per la determinazione e l'erogazione del «Contributo per l'Autonomia Sistemazione - Anno 2016» a favore dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a far data dal 1 gennaio 2016*», con la quale venivano rinnovati i termini, i criteri e le procedure utili per la prosecuzione nel godimento del beneficio del contributo per l'autonomia sistemazione dei nuclei familiari a loro tempo sfollati dalla abitazione in seguito agli eventi sismici del maggio 2012, per l'anno 2016;
- 18 novembre 2016, n. 267 «*Disposizioni disciplinanti i criteri per la determinazione e l'erogazione del «Contributo per l'Autonomia Sistemazione - Anni 2017-2018» a favore dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a far data dal 1° gennaio 2017, nonché per l'esecuzione dei controlli ex-post relativi agli anni 2016-2018*», con la quale venivano ulteriormente rinnovati i termini, i criteri e le procedure utili per la prosecuzione nel godimento del beneficio del contributo per l'autonomia sistemazione dei nuclei familiari a loro tempo sfollati dalla abitazione in seguito agli eventi sismici del maggio 2012, anche per gli anni 2017 e 2018;
- 15 giugno 2018, n. 393 «*Disposizioni disciplinanti i criteri per la determinazione e l'erogazione del «Contributo per l'autonomia sistemazione - Anni 2019-2020» a favore dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché per l'esecuzione dei controlli ex-post relativi agli anni 2019-2020*», con la quale venivano ulteriormente rinnovati i termini, i criteri e le procedure utili per la prosecuzione nel godimento del beneficio del contributo per l'autonomia sistemazione dei nuclei familiari a loro tempo sfollati dalla abitazione in seguito agli eventi sismici del maggio 2012, anche per gli anni 2019 e 2020.

Considerato che:

- l'art. 6, comma 1°, dell'allegato n. 1, alla succitata ordinanza n. 393 prevede espressamente la cessazione dell'istituto del *Contributo per l'Autonomia Sistemazione* alla data del

**Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020**

31 dicembre 2020;

- benché sia in progressivo esaurimento, il numero delle famiglie che usufruiscono del *Contributo per l'Autonoma Sistemazione* è - ancora oggi - di 49 famiglie;
- lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di consentire il completamento delle attività del Commissario per il ripristino delle condizioni di normalità nei territori colpiti dal sisma.

Dato atto del fatto che, con propria nota del 28 settembre 2020, protocollo n. C1.2020.0003085, il Soggetto Attuatore ha richiesto, ai Sindaci dei Comuni ove tale provvidenza è ancora attiva nell'anno 2020, un parere circa la necessità di prosecuzione di detto beneficio per l'anno 2021 sul territorio di rispettiva competenza ed una stima della spesa necessaria.

Preso atto delle risposte successivamente pervenute dai Comuni interessati, complete delle rispettive necessità economiche, e più precisamente:

Comune	Necessità CAS	Importo Richiesto	Risposta Assunta con Protocollo
BORGO MANTOVANO	SI	€ 7.200,00	C1.2020.0003161 del 2/10/2020
GONZAGA	SI	€ 48.000,00	C1.2020.0003554 del 3/11/2020
MOGLIA	SI	€ 48.000,00	C1.2020.0003169 del 5/10/2020
PEGOGNAGA	SI	€ 5.880,00	C1.2020.0003632 del 9/11/2020
POGGIO RUSCO	NO	€ 0,00	C1.2020.0003293 del 14/10/2020
QUINGENTOLE	SI	€ 4.800,00	C1.2020.0003672 del 11/11/2020
QUISTELLO	SI	€ 11.200,00	C1.2020.0003175 del 5/10/2020
SAN BENEDETTO PO			Non Ha Risposto
SAN GIACOMO DELLE SEGNALE	SI	€ 17.000,00	C1.2020.0003260 del 12/10/2020
SAN GIOVANNI DEL DOSSO	SI	€ 3.600,00	C1.2020.0003157 del 2/10/2020
SCHIVENOGLIA	SI	€ 5.880,00	C1.2020.0003654 del 10/11/2020
SERMIDE E FELONICA	SI	€ 4.800,00	C1.2020.0003185 del 5/10/2020
SUZZARA	SI	€ 7.200,00	C1.2020.0003666 del 10/11/2020
		€ 163.560,00	

Ritenuto conseguentemente che sia ancora cogente in tali Comuni la necessità di sostenere il disagio delle famiglie, già beneficiarie di detta forma di ausilio e che non sono ancora rientrate nelle proprie abitazioni e che pertanto anche per l'anno 2021 il *Contributo per l'Autonoma Sistemazione* possa essere per queste rinnovato.

Visto l'Allegato 1 «*Disposizioni in merito al riconoscimento del Contributo per l'Autonoma Sistemazione in favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e già beneficiari del contributo a far data dal 1° gennaio 2021*», nel quale sono descritti i criteri per la determinazione e l'erogazione del *Contributo per l'Autonoma Sistemazione* a partire dal 1° gennaio 2021.

Dato atto che sino all'efficacia delle previsioni della presente Ordinanza sono confermati e fatti salvi termini, criteri e modalità procedurali per l'erogazione dei contributi, così come previsti dalla propria precedente ordinanza 15 giugno 2018, n. 393.

Ritenuto di dover riservare per l'attuazione della presente Ordinanza risorse per complessivi euro 163.560,00, che saranno utili al finanziamento del *Contributo per l'Autonoma Sistemazione* relativo all'annualità 2021, con spesa a valere sul *Fondo per la Ricostruzione* di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012 e s.m.i., già a disposizione del Commissario delegato, sull'apposito conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D'Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. la prosecuzione senza soluzione di continuità nel beneficio del *Contributo per l'Autonoma Sistemazione*, a far data dal 1° gennaio 2020, in favore dei nuclei familiari già beneficiari del contributo alla data del 31 dicembre 2020, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012 e sia stata dichiarata inagibile e sgomberata con provvedimento della competente autorità, secondo i criteri e le modalità meglio descritti nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

2. di stabilire che tutti i Comuni interessati provvedano, entro il 31 dicembre 2020, alla verifica ed alla conferma del possesso degli specifici requisiti da parte dei nuclei familiari titolari del contributo, utili al mantenimento del beneficio, in armonia con quanto previsto nel succitato allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, trasmettendone gli esiti sotto forma di breve relazione circostanziata al Commissario;

3. di confermare il *format* mediante il quale i Sindaci dovranno chiedere bimestralmente alla Struttura Commissariale l'anticipazione del contributo da erogarsi poi ai beneficiari, in quello riportato in allegato 2 «*Modulo Locatari o Comodatari a titolo oneroso*», parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza Commissariale 15 giugno 2018, n. 393;

4. di riservare l'importo complessivo di euro 163.560,00 (centosessantatremilacinquecentosessanta/00) al finanziamento del *Contributo per l'Autonoma Sistemazione* relativo all'annualità 2021, con spesa a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del d.l. n. 74/2012 e s.m.i., le cui risorse sono a disposizione del Commissario delegato, sull'apposito conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D'Italia - Sezione di Milano, capitolo 706, che presenta la necessaria disponibilità di cassa;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Atilio Fontana

— • —

**Allegato 1****DISPOSIZIONI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI DALLE PROPRIE ABITAZIONI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 E GIA' BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A FAR DATA DAL 1° GENNAIO 2021****Articolo 1****Finalità**

Le presenti disposizioni individuano i criteri per il proseguimento, a far data dal 1° gennaio 2021, del "Contributo per l'Autonoma Sistemazione - Anno 2021", con oneri a carico del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del Decreto Legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012, e s.m.i..

**Articolo 2****Nuclei Familiari beneficiari del contributo**

1. Sono ammessi alla prosecuzione nella forma di assistenza costituita dal "Contributo per l'Autonoma Sistemazione - Anno 2021", i nuclei familiari già beneficiari della medesima forma di aiuto per l'Anno 2021 e non già cessati/decaduti in corso d'anno, conviventi di cittadini proprietari, usufruttuari, locatari o comodatari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma, che:

- a) sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata dichiarata inagibile e sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- b) abbia presentato, entro i termini perentori del 31 dicembre 2014, apposita domanda di contributo, ai sensi delle Ordinanze Commissariali nn.13, 15 o 16, e s.m.i., ai fini del ripristino dell'abitazione principale sgomberata di cui alla precedente lettera a);
- c) abbia la relativa istruttoria di ammissibilità al contributo in corso ovvero sia già in possesso di un'ordinanza di concessione del contributo notificata ed i lavori siano in corso di esecuzione.

2. Ai fini della concessione del contributo per "abitazione principale, abituale e continuativa dichiarata inagibile", si intende esclusivamente quella in cui alla data degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 risultava stabilita la residenza anagrafica, il domicilio e l'effettiva abitazione del nucleo familiare richiedente il contributo.

**Articolo 3****Condizioni per continuare a godere del contributo e sua durata**

1. Il contributo spetta al nucleo familiare già titolare della medesima forma di assistenza per l'Anno 2020 e non già cessato/decaduto dal beneficio in corso d'anno o precedentemente, che sia convivente - del proprietario/usufruttuario ovvero del locatario o del comodatario a titolo oneroso o gratuito - di un'abitazione principale, abituale e continuativa, che sia stata dichiarata inagibile e sgomberata in seguito ai danni prodotti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbia provveduto autonomamente, in via temporanea, alla propria sistemazione in altra collocazione alloggiativa, sostenendo degli oneri per detta nuova sistemazione.

2. Per poter continuare a godere del "Contributo per l'Autonoma Sistemazione – Anno 2021" e per non incorrere nelle sanzioni indicate nelle presenti disposizioni, i nuclei familiari, che siano in possesso degli specifici requisiti di cui ai punti precedenti, sono tenuti:

- a) ad osservare scrupolosamente i termini per l'esecuzione dei lavori di ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale stabiliti dalle ordinanze commissariali nn.13, 15 e 16, fatte salve le eventuali sospensioni o proroghe concesse dal Comune;
- b) a non sospendere arbitrariamente i lavori di ripristino;
- c) a documentare il rientro nell'abitazione principale, al termine dei lavori di ripristino della relativa agibilità, entro il termine perentorio e secondo le modalità previste al successivo articolo 4.

3. Il contributo copre il periodo temporale intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale, abituale e continuativa e comunque **non oltre il 31 dicembre 2021**.

#### **Articolo 4**

##### ***Termine e modalità per la documentazione del rientro nell'abitazione al ripristino della relativa agibilità***

1. I nuclei familiari beneficiari del contributo devono dimostrare l'avvenuto rientro nell'abitazione al termine dei lavori di ripristino della relativa agibilità entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di fine lavori e di ripristino dell'agibilità. Entro il suddetto termine, almeno uno dei componenti del nucleo familiare beneficiario dovrà altresì:

- richiedere/denunciare al Comune il trasferimento nell'abitazione stessa della propria residenza anagrafica,
- produrre al Comune i relativi contratti relativi alle utenze per i servizi di fornitura e i consumi relativi (*i contratti devono essere intestati ad uno o più componenti del nucleo familiare rientrati nell'abitazione e beneficiari della forma di assistenza*).

2. L'inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta l'applicazione delle sanzioni indicate nelle presenti disposizioni.

#### **Articolo 5**

##### ***Determinazione dell'entità del contributo***

1. Il numero dei componenti il nucleo familiare che rileva ai fini della presente ordinanza, è quello che alla data del sisma del maggio 2012 era residente e comunque dimorante abitualmente nell'abitazione principale, abituale e continuativa inagibile a causa di tale evento calamitoso e risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, fermo restando un numero inferiore di componenti dichiarato dall'interessato o comunque accertato dal Comune e fatti salvi gli eventi successivi della nascita, del decesso e della fuoriuscita dal nucleo familiare di uno o più componenti.

2. L'entità del "Contributo per l'Autonoma Sistemazione – Anno 2021" è determinato in funzione della specifica sistemazione alloggiativa in cui si trovi il nucleo familiare beneficiario al momento del pagamento della quota bimestrale del contributo e più precisamente:

- a) per i nuclei familiari conviventi al momento del sisma con il proprietario/usufruttuario o con il comodatario a titolo gratuito di un'unità immobiliare/edificio resa/o inagibile e

sgomberata/o a seguito degli eventi sismici, la cui situazione alloggiativa attuale sia costituita da un immobile in affitto o in comodato a titolo oneroso, il contributo è concesso fino ad un massimo di Euro 600,00 mensili e comunque nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare. Ove si tratti di nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo è stabilito nella misura di Euro 200,00 mensili. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di Euro 200,00 mensili per ognuno dei predetti soggetti. L'importo del contributo aggiuntivo non varia se un componente il nucleo familiare presenti più di uno dei predetti stati.

b) per i nuclei familiari conviventi al momento del sisma con il locatario o con il comodatario a titolo oneroso di un'unità immobiliare/edificio resa/o inagibile e sgomberata/o a seguito degli eventi sismici, la cui situazione alloggiativa attuale sia costituita da un immobile in affitto o in comodato a titolo oneroso, il contributo concesso è pari al minore degli importi risultanti tra:

1. la differenza tra il canone di locazione o di comodato pagato al momento del sisma ed il canone attualmente pagato

ovvero

2. il contributo determinato nel medesimo modo di quello descritto per i nuclei familiari di cui alla precedente lettera a).

La richiesta di erogazione del contributo alla Struttura del Commissario delegato andrà effettuata utilizzando il consueto modulo, di cui all'Allegato 2 all'Ordinanza Commissariale n.393.

3. Ai fini del beneficio del "Contributo per l'Autonoma Sistemazione – Anno 2021" la sistemazione alloggiativa temporanea presso una *Residenza Socioassistenziale per Anziani* (RSA) è equiparata alla sistemazione in immobile a titolo oneroso (locazione), conseguentemente alla persona richiedente potrà essere riconosciuto il CAS secondo le modalità descritte al precedente comma 2, lettere a) e b). Qualora la sistemazione in RSA, a causa di aggravamenti dello stato di salute ovvero per altri motivi sia convertita sistemazione alloggiativa permanente il beneficiario decade automaticamente dal *Contributo per l'Autonoma Sistemazione*. La temporaneità della sistemazione in RSA va attestata bimestralmente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000 da rilasciarsi al Comune prima dell'erogazione del contributo.

4. Per la sistemazione di durata inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo il massimale mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dell'abitazione.

5. Fermo restando il massimale mensile previsto, il contributo – d'ufficio –:

- è aumentato dalla data di nascita di un nuovo componente;
- è ridotto dal giorno successivo al decesso di un componente (*il contributo non ancora percepito e maturato sino a tale giorno è eventualmente erogabile su espressa e formale richiesta agli eredi*);
- è ridotto dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente del nucleo familiare originario.



6. Entro il 31 dicembre 2020, i Comuni interessati procedono alla verifica del possesso e/o del mantenimento dei requisiti per tutti i nuclei familiari beneficiari di C.A.S. per l'Anno 2020 ed alla successiva verifica della corretta determinazione del contributo secondo i criteri individuati nei commi precedenti. L'esito di detta verifica e l'entità del contributo sono formalmente notificati al Commissario contestualmente alla richiesta di anticipazione per il primo bimestre dell'anno 2021; la mancata comunicazione di tali esiti ed entità determinano l'automatica impossibilità di erogazione in anticipazione del contributo fino ad avvenuta comunicazione.

7. Al fine della corretta determinazione del contributo dovranno essere prodotti al Comune – su richiesta del medesimo Ente –, copie dei contratti di locazione o di comodato a titolo oneroso registrati e vigenti alla data del sisma e quelli attualmente in essere. Non sono più ammessi contratti di comodato stipulati in forma verbale.

8. Il contributo è riconosciuto esclusivamente per i nuclei familiari che risiedono nei Comuni che hanno confermato la necessità della prosecuzione del beneficio per l'anno 2021 ed entro i limiti massimi del *budget* annuale richiesto ed a questi assegnato e più precisamente:

<b>Comune</b>	<b>Importo Annuale Assegnato</b>
BORGO MANTOVANO	€ 7.200,00
GONZAGA	€ 48.000,00
MOGLIA	€ 48.000,00
PEGOGNAGA	€ 5.880,00
POGGIO RUSCO	€ 0,00
QUINGENTOLE	€ 4.800,00
QUISTELLO	€ 11.200,00
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	€ 17.000,00
SAN GIOVANNI DEL DOSSO	€ 3.600,00
SCHIVENOGLIA	€ 5.880,00
SERMIDE E FELONICA	€ 4.800,00
SUZZARA	€ 7.200,00
	<b>€ 163.560,00</b>

#### **Articolo 6 Durata del contributo**

1. Il presupposto per percepire il "Contributo per l'Autonoma Sistemazione – Anno 2021" è il celere ripristino dell'agibilità dell'abitazione sgomberata da parte del proprietario dell'immobile, conseguentemente il contributo spetta sino al rientro nell'abitazione ripristinata o alla data di revoca dell'ordinanza di inagibilità/sgombero e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021. In caso di sospensione arbitraria dei lavori di ripristino accertata dal Comune, il Contributo per l'Autonoma Sistemazione decade automaticamente.

2. A tal fine la dichiarazione del direttore dei lavori attestante la fine dei lavori utili al ripristino dell'agibilità deve essere presentata al Comune entro 15 giorni dalla fine degli stessi. Tale termine è relativo alla sola dichiarazione di fine lavori finalizzata al calcolo del contributo per l'autonoma sistemazione; restano comunque validi i termini previsti dalle Ordinanze 13, 15 e 16 e s.m.i. per la presentazione di tutta la documentazione per l'ottenimento del saldo

del contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione delle unità immobiliari ad uso abitativo.

3. Se la data di effettivo rientro nell'abitazione comunicata dal beneficiario o comunque accertata dal Comune è antecedente alla revoca dell'ordinanza di inagibilità/ sgombero, il contributo per l'autonoma sistemazione spetta fino a tale data.

### **Articolo 7** **Incompatibilità con il beneficio**

1. Indipendentemente dal possesso dei requisiti di accesso al beneficio, non possono continuare a ricevere il *contributo per l'autonoma sistemazione* i nuclei familiari nei quali almeno uno dei componenti:

- successivamente alla data degli eventi sismici, sia risultato assegnatario di un alloggio pubblico ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica;
- successivamente alla data degli eventi sismici, sia risultato assegnatario di un Modulo Abitativo Provvisorio (MAP) di proprietà pubblica;
- sia proprietario/usufruttuario ovvero comodatario a titolo gratuito di un'unità abitativa residenziale nei territori delle Province di Mantova, Cremona, Verona, Rovigo, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Parma.

### **Articolo 8** **Attività di controllo da parte dei Comuni e del Commissario**

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine perentorio del 31 dicembre 2020, i Comuni procedono ad effettuare controlli a campione circa l'effettiva sussistenza dei requisiti e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà rese dai beneficiari del contributo.

2. Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun Comune in relazione al numero dei nuclei familiari beneficiari del contributo e comunque in misura non inferiore al 10% degli stessi, con arrotondamento sempre all'unità superiore. Per esigenze di celerità della procedura di liquidazione dei contributi, il controllo potrà essere eseguito anche in una fase successiva al provvisorio riconoscimento del contributo e comunque entro il mese di febbraio 2021, fatta salva la possibilità di recupero delle somme eventualmente concesse sulla scorta di dichiarazioni mendaci o non corrette e non dovute. I verbali finali di detti controlli sono trasmessi formalmente alla Struttura Commissariale entro il 30 marzo 2021.

3. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini, i Comuni procedono tramite i propri uffici o quelli di altra Amministrazione (se *l'Amministrazione comunale procedente non coincide con quella certificante*) ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero, ove più funzionale all'accelerazione dell'attività di accertamento, richiedono all'interessato la produzione di documentazione atta a comprovarne la correttezza; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità al contributo.

4. La Struttura Commissariale, ovvero l'ufficio competente per la chiusura del processo di ricostruzione che ne prenderà i compiti e le funzioni in regime di ordinaria amministrazione, effettuerà, nel corso dell'Anno 2022, controlli su di un campione pari ad almeno il 10% dei nuclei familiari che siano risultati beneficiari dei contributi per l'autonoma sistemazione in

ogni singolo Comune, relativamente ai contributi erogati nell'anno 2021. I Comuni saranno informati della data dei rispettivi controlli e dovranno fornire tutta la documentazione in loro possesso e l'assistenza necessaria alla corretta esecuzione dei controlli stessi. In caso di accertata insussistenza dei requisiti ovvero di rideterminazione del contributo per errori o carenza di tutti i requisiti previsti, i Comuni provvederanno a comunicare agli interessati l'inammissibilità o la rideterminazione del contributo ed avvieranno le procedure per il recupero delle somme erogate e non dovute. La Struttura Commissariale, ovvero l'ufficio competente per la chiusura del processo di ricostruzione che ne prenderà i compiti e le funzioni in regime di ordinaria amministrazione, provvederà contestualmente allo accertamento ed al reintroito delle medesime somme a danno dei Comuni.

5. I controlli sui contributi erogati nell'Anno 2021 saranno disciplinati con specifico atto prima del termine dello *Stato di Emergenza*.

#### **Articolo 9** **Comunicazione variazioni**

1. Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare al Comune in cui è ubicata l'abitazione distrutta o sgomberata, entro 10 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo, pena l'automatica decadenza dal contributo in essere a far data dalla variazione occorsa.

#### **Articolo 10** **Modalità di liquidazione del contributo e di sua successiva rendicontazione**

1. Il pagamento del contributo ai beneficiari da parte dei Comuni avviene per quote bimestrali posticipate relative ai periodi: gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno, luglio-agosto, settembre-ottobre e novembre-dicembre, previa verifica e determinazione dell'importo dei contributi spettanti e contestuale richiesta di trasferimento delle risorse necessarie alla Struttura Commissariale, da effettuarsi mediante l'utilizzo del *format* in allegato alle presenti disposizioni.

2. Entro il giorno 15 del mese successivo al pagamento e comunque prima di effettuare la successiva richiesta di trasferimento bimestrale, il Comune è tenuto a rendicontare le erogazioni effettuate mediante invio alla Struttura Commissariale delle copie delle quietanze dei pagamenti effettuati ai singoli beneficiari. In assenza di detta rendicontazione, la Struttura Commissariale non potrà procedere all'erogazione in anticipazione della successiva quota bimestrale ed il Comune dovrà pertanto procedere alle erogazioni ai beneficiari finali utilizzando fondi propri, fino alla completa rendicontazione di tutte le erogazioni effettuate.

#### **Articolo 11** **Sanzioni**

1. I contributi percepiti in osservanza delle previsioni delle presenti disposizioni dovranno essere integralmente restituiti in caso di:

- a) inosservanza del termine di 15 giorni, previsto all'articolo 4, relativamente al rientro nell'abitazione ripristinata ed alla presentazione della relativa documentazione;



- b) inosservanza dei termini per l'ultimazione dei lavori di ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale, stabiliti dalle ordinanze commissariali nn.13, 15 e 16, fatte salve le eventuali sospensioni o proroghe concesse dal Comune o dai S.I.I. a termini delle rispettive ordinanze;
- c) vendita dell'abitazione principale sgomberata prima del rientro nella stessa;
- d) procedimento di esecuzione forzata che si concluda con la vendita all'asta dell'abitazione sgomberata, salvo che ricorrano le seguenti circostanze:
  - il procedimento di esecuzione si estingua e non si dia luogo al trasferimento della proprietà dell'abitazione sgomberata;
  - il nucleo familiare esegua entro i termini previsti i lavori di ripristino dell'agibilità e provveda, documentandolo, al rientro nell'abitazione entro il successivo termine di 15 giorni di cui all'articolo 4.

2. Per i locatari o i comodatari a titolo oneroso dell'abitazione sgomberata non ricorre l'obbligo della restituzione del contributo, qualora il proprietario dell'abitazione, nonostante l'impegno assunto alla prosecuzione del rapporto di locazione o di comodato al termine dei lavori di ripristino dell'agibilità, non riconsegna al locatario o comodatario l'abitazione ripristinata.